



COMUNE DI SOMMATINO

CITTA' DELLE ZOLFARE

(Provincia di Caltanissetta)



MEMORIA, CULTURA,
QUALITÀ DELLA VITA

COMUNE DI
SOMMATINO
CITTA' DELLE ZOLFARE

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI C.C. N° 55 DEL 23/12/2013

Indice

Articolo 1 – Scopo del regolamento	Pag.	2
Articolo 2 – Ambito di applicazione	“	2
Articolo 3 – Violazioni sanabili	“	2
Articolo 4 – Modalità e termini per accedere alla definizione agevolata	“	2
Articolo 5 – Misure agevolative	“	2
Articolo 6 – Definizione dei provvedimenti di accertamento e di liquidazione in corso e dei procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale	“	3
Articolo 7 – Definizione dei carichi di ruolo pregressi – Annullamento provvedimenti ingiuntivi	“	3
Articolo 8 – Irregolarità sanabili	“	3
Articolo 9 – Rigetto delle domande di definizione agevolata	“	3
Articolo 10 – Entrata in vigore	“	4
Articolo 11 – Pubblicità del regolamento	“	4

Articolo 1 – Scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di regolamentare la definizione agevolata dei tributi comunali, nella facoltà concessa dall'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n° 289.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi comunali:
 - a. Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
 - b. Imposta municipale unica (I.M.U.)
 - c. Imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.);
 - d. Diritti sulle pubbliche affissioni;
 - e. Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.);
 - f. Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.).

Articolo 3 – Violazioni sanabili

1. Possono essere definite, con la procedura agevolata, tutte le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2012, per i tributi dovuti fino all'anno 2012 e per tutte le annualità pregresse non ancora prescritte, relative a:
 - a. omessa denuncia o dichiarazione;
 - b. infedele o inesatta denuncia o dichiarazione;
 - c. omessi totali o parziali versamenti.

Articolo 4 – Modalità e termini per accedere alla definizione agevolata

1. Per accedere alla definizione agevolata di cui al precedente art. 3, gli interessati devono presentare, all'ufficio tributi di questo comune, a pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento, le dichiarazioni omesse ovvero la regolarizzazione di quelle infedeli, redatte esclusivamente su modelli distribuiti, gratuitamente, dall'ufficio tributi;
2. La dichiarazione di cui al precedente comma, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato o, per quanto concerne l'I.C.I. e I.M.U., da uno dei contitolari, può essere presentata direttamente all'ufficio Tributi del comune oppure inviata a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata;
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, devono essere versati i tributi oggetto della sanatoria, nella misura agevolata prevista dal successivo art. 5. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere allegata, a pena di inammissibilità, alla dichiarazione di definizione agevolata;
4. Tutta la modulistica di cui al precedente comma 2. è approvata con determinazione del Capo Area Finanziaria.

Articolo 5 – Misure agevolative

1. Nei confronti dei contribuenti che, con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 4, hanno richiesto la definizione agevolata dei tributi comunali di cui al precedente art. 2, vengono concesse le agevolazioni di cui al prospetto che segue:

TRIBUTO	PAGAMENTO		
	Tributo	Sanzione	Interessi
ICI – IMU	100%	4%	0%
ICI – IMU AREE FABBRICABILI	100%	4%	0%
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100%	4%	0%
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100%	4%	0%

T.A.R.S.U.	100%	4%	0%
T.O.S.A.P.	100%	4%	0%

Articolo 6 – Definizione dei provvedimenti di accertamento e di liquidazione in corso e dei procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale

1. Gli accertamenti notificati prima della entrata in vigore del presente regolamento, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione sono definiti con le agevolazioni e le procedure previste dal presente regolamento. Non si procederà comunque al rimborso di tributi, sanzioni ed interessi già pagati;
2. Per i procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale, la richiesta di sospensione del giudizio effettuata dal contribuente alla commissione tributaria competente, provinciale o regionale, con la quale il contribuente stesso dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento, comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale per una durata di mesi tre;
3. Il procedimento si estingue con l'adempimento, da parte del contribuente, degli obblighi imposti dal provvedimento di sanatoria introdotto, previa comunicazione, al giudice competente, dell'avvenuto esatto adempimento tributario.

Articolo 7 – Definizione dei carichi di ruolo pregressi – Annullamento dei provvedimenti ingiuntivi

1. La richiesta di definizione agevolata di cui all'art. 4 del presente regolamento, comporta lo sgravio delle somme iscritte a ruolo per tutti i tributi oggetto della definizione agevolata;
2. Lo sgravio è disposto con provvedimento da trasmettere al concessionario della riscossione entro e non oltre 365 giorni dalla presentazione della richiesta di definizione agevolata formalmente regolare;
3. Se la riscossione coattiva è stata disposta, in applicazione dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, con la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n° 639, le ingiunzioni emesse sono revocate, ancorché già depositate presso l'ufficio degli ufficiali giudiziari, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della richiesta di definizione agevolata formalmente regolare.

Articolo 8 – Irregolarità sanabili

1. Sono sanabili le istanze di definizione agevolata contenenti:
 - a. errori materiali, anche di calcolo;
 - b. elementi contraddittori;
 - c. omessa o ritardata presentazione della dichiarazione;
2. Il responsabile del servizio, accertata la irregolarità, con lettera raccomandata, invita il contribuente a rettificare l'istanza e, eventualmente, a produrre documentazione integrativa. La rettifica dell'istanza nonché la presentazione della documentazione integrativa deve avvenire, a pena di decadenza, entro giorni 30 dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione.

Articolo 9 – Rigetto delle domande di definizione agevolata

1. Il comune, qualora per giustificati e legittimi motivi, non ritenga di accogliere la richiesta di definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento, ne dà comunicazione al contribuente mediante atto motivato, notificato a mezzo dal servizio postale ovvero del messo comunale, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza;

2. In assenza dell'atto di rigetto, come notificato ai sensi del precedente comma 1, la richiesta di definizione agevolata si intende accolta ad ogni effetto.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Articolo 11 – Pubblicità del regolamento

1. Al presente regolamento è data, a cura del responsabile del servizio, la massima pubblicità a mezzo di manifesti, stampa locale ed altri mezzi ritenuti idonei.
2. Il presente regolamento è distribuito gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta.
3. Copia del regolamento è trasmessa, agli effetti di cui al precedente art. 6, commi 2 e 3, alle competenti commissioni tributarie provinciale e regionale.